

Tribunale di Castrovillari

Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali

Il giudice designato, dott. Alessandro Paone,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.01.2026, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 65-1/2025 R.G.P.U., avente ad oggetto il **piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII** presentato, tramite il dott. Giuseppe Palmiro Oliveto, professionista nominata quale Gestore dall'OCC istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Castrovillari, da **SOLA MIMMO** (C.F. SLOMMM75E25F735E), nato a Mormanno (CS) il 25.05.1975 e residente in Frascineto (CS) alla via Depretis n. 19;

RILEVATO

- che Sola Mimmo, per il tramite del dott. Giuseppe Palmiro Oliveto, professionista nominato quale Gestore dall'OCC istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Castrovillari, ha presentato, ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, proponendo il pagamento integrale del compenso dell'OCC (rate da 1 a 5), il pagamento integrale del credito privilegiato vantato da Agenzia delle Entrate - Riscossione (rata 6) e il pagamento del 25% dei crediti chirografari vantati da Agenzie delle Entrate - Riscossione, BCC Mediocrati, Compass Banca s.p.a. e Findomestic Banca (rate da 6 a 66), attraverso 66 rate mensili di importo pari ad € 302,00 ciascuna;
- che alla domanda risulta allegata la relazione redatta dal gestore nominato all'OCC ai sensi dell'art. 68, co. 2 CCII;
- che con decreto del 24.10.2025 è stata ordinata la pubblicazione della proposta e del piano, a cura della cancelleria, in apposita area del sito web del Tribunale e, al contempo, è stato disposto che il gestore nominato dall'OCC provvedesse alla comunicazione ai creditori e riferisse in ordine alle osservazioni da questi ultimi formulate, proponendo eventuali modifiche al piano;
- che, come desumibile dalla relazione depositata dal gestore nominato dall'OCC in data 25.11.2025, i creditori non hanno presentato osservazioni;
- che sussiste la competenza territoriale del Tribunale in intestazione, tenuto conto che il debitore ha la propria residenza in Frascineto, Comune ricompreso nel circondario del predetto tribunale;



- che il ricorrente è qualificabile come consumatore ex art. 2, co. 2, lett. e) CCII, avendo agito per scopi estranei ad attività imprenditoriali, commerciali, artigiane o professionali eventualmente svolte;
- che lo stipendio percepito mensilmente dal debitore ammonta a € 1.800,00 circa, mentre il debito complessivo ammonta a € 74.250,04, sicché, anche alla luce delle spese mensili affrontate dal nucleo familiare (composto, oltre che dal debitore, dalla moglie e da due figli, tutti disoccupati), pari a € 1.250,00 circa, sussiste senz'altro un situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente impossibilità, per il debitore, di soddisfare regolarmente tali obbligazioni;
- che non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII, non essendo riscontrabile né colpa grave, né, tantomeno, malafede, nella condotta del debitore, il cui sovraindebitamento, come desumibile dalla relazione del gestore allegata al ricorso, è essenzialmente riconducibile ai seguenti fattori: iniziale ricorso al credito al consumo per esigenze ordinarie; contrazione di un finanziamento rilevante per spese straordinarie (ristrutturazione immobile); eventi esterni e imprevedibili (cassa integrazione e successiva riduzione della retribuzione, crisi economica legata al Covid-19); necessità di liquidità per far fronte a spese familiari primarie;
- che non è stato ravvisato dal gestore nominato dall'OCC neppure il compimento di atti in frode ai creditori;
- che, in assenza di contestazioni da parte dei creditori, non appare necessario valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, dovendosi semplicemente verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;
- che, come già evidenziato nel decreto emesso in data 24.10.2025, non si riscontrano profili di inammissibilità del piano;
- che il piano deve considerarsi fattibile, tenuto conto del reddito certo percepito mensilmente dal debitore e della sostenibilità della rata mensile da quest'ultimo indicata;
- che nulla osta, pertanto, all'omologa del piano presentato da Sola Mimmo, dovendosi tuttavia far presente, quanto al compenso spettante all'OCC, che, contrariamente a quanto previsto nel predetto piano, lo stesso, così come previsto dall'art. 71, co. 4 e 6 CCII, sarà liquidato solo una volta terminata l'esecuzione del piano, tenuto conto della somma convenuta



con il debitore dall'organismo e della diligenza da quest'ultimo osservata nell'espletamento dell'incarico;

P.T.M.

il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, così provvede:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Sola Mimmo, disponendo che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione a tale piano;
- 2) dispone, per effetto dell'omologazione, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71, co. 3 CCII;
- 3) dispone che il gestore nominato dall'OCC: a) comunichi il presente provvedimento al debitore e ai creditori, fornendo successivamente prova di tali comunicazioni; b) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario; c) a partire dal 30.06.2026, depositi, entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione di cui all'art. 72 CCII; d) terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, depositi la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4 CCII e richieda, contestualmente, la liquidazione del compenso, indicando l'importo eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore medesimo;
- 4) dispone che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia pubblicato, entro quarantotto ore, in apposita area del sito web del Tribunale;
- 5) dichiara la chiusura del procedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al gestore nominato dall'OCC e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Castrovillari, 13.01.2026

Il Giudice
dott. Alessandro Paone

